

# Trattamento di fine servizio Trattamento di fine rapporto

**T.F.S.** Trattamento di fine servizio (buonuscita enpas)

**T.F.R.** Trattamento di fine rapporto (dal 30/05/2000)

15/11/2002

# **NORME DI RIFERIMENTO PER IL T.F.S.** (trattamento di fine servizio – buonuscita enpas)

T.U. 29/12/1973 N. 1032

Legge 29/04/1976 n. 177 (buonuscita con almeno un anno di servizio)

Tutto il personale scolastico con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) entro il 31.12.2000 (anche se solo ai fini giuridici) e' in regime di T.F.S. – Alla data di cessazione consegue il T.F.S. (l'indennita' di buonuscita enpas) se ha prestato almeno un anno di servizio.

## **Sono obbligatoriamente in regime di T.F.R.**

- tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30/05/2000 o stipulato successivamente;
- tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 (dec.giuridica ed economica);

# DOCENTI INCARICATI DI RELIGIONE

- Il personale docente di religione, titolare di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, per la particolarità della posizione giuridica rivestita, se già iscritto ai fini TFS, mantiene tale iscrizione.
- Se il docente è assunto dopo il 31/12/2000 è in regime di TFR.

## DIRITTO AL T.F.R.

- I dipendenti conseguono, una volta cessati, il TFR se hanno prestato servizio per almeno 15 giorni ininterrotti nel mese.

Nel caso in particolare del personale della Scuola, i contratti di lavoro inferiori ai 15 giorni, anche se stipulati con Istituti scolastici diversi, si sommano al fine del raggiungimento della durata minima di servizio necessaria per acquisire il diritto al TFR, a condizione che tra l'uno e l'altro contratto non ci sia soluzione di continuità, vale a dire non ci sia nemmeno un giorno - non importa se festivo o feriale - non coperto da contratto.

# DIRITTO AL T.F.R.

## Assenze non retribuite

- Se nel corso di un rapporto di lavoro della durata minima di 15 giorni nel mese, il dipendente usufruisce di uno o più giorni di assenza non retribuita cui ha diritto per legge o per contratto (congedo straordinario, sciopero ecc.), tali assenze non influiscono sul diritto al TFR, ma esclusivamente sul trattamento economico da prendere a base di calcolo della prestazione, che sarà rapportato alla retribuzione di attività spettante.

# DIRITTO AL T.F.R.

## Contratti a part-time

- Un contratto di lavoro part-time (verticale od orizzontale) della durata minima di 15 gg. nel mese fa sorgere il diritto al TFR, che sarà calcolato sulla base della retribuzione spettante per l'orario di servizio in concreto svolto.
- Contrariamente a quanto avviene per l'indennità di buonuscita (TFS), quindi, ai fini TFR il servizio reso a part-time non si contrae rapportandolo ad orario intero e la retribuzione da prendere a base di calcolo è quella effettiva e non quella virtuale prevista per il tempo pieno.

# RETRIBUZIONI UTILI AI FINI T.F.R.

- Ai fini del TFR sono utili tutti gli emolumenti valutabili nella base di calcolo del TFS nonché le ulteriori voci retributive espressamente indicate nei contratti collettivi di comparto. (Stipendio base, eventuale assegno ad personam, Ind.Int. Speciale, Tredicesima Mensilita')  
NO ACCESSORI
- In un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese, il lavoratore, anche se il contributo è dovuto dal datore di lavoro sulla retribuzione effettivamente corrisposta, ha diritto al TFR calcolato sulla retribuzione virtuale riferita all'intero mese.

# RETRIBUZIONI UTILI AI FINI T.F.R.

(retribuzione virtuale)

- Il TFR va calcolato sulla retribuzione virtuale in caso di corresponsione di retribuzione ridotta per: Malattia, Messa in disponibilità, Maternità (astensione obbligatoria nonché astensione facoltativa per un periodo massimo complessivo tra i due genitori di sei mesi fino a tre anni di vita del bambino - comma 2, lettera a, art.15, legge 1204/71).
- Limitatamente a tali fattispecie, anche il contributo a carico del datore di lavoro deve essere calcolato sulla retribuzione virtuale intera.

# RETRIBUZIONI UTILI AI FINI T.F.R.

(retribuzione virtuale per periodi con diverse retribuzioni )

- In caso di due periodi di servizio prestati continuativamente, con due differenti retribuzioni, e che sommati raggiungano un minimo di 15 gg. ma non ricoprono l'intero arco del mese, lo stipendio utile virtuale sul quale andrà calcolato il TFR deriva dalla seguente formula:  
retribuzione utile =  $Q1 + Q2$
- dove  $Q1$  = giorni effettivi lavorati nel primo periodo ( es.: gg. 10) per retribuzione virtuale mensile del primo periodo (es.: Euro 1.549,37 - L.3.000.000-) / giorni totali effettivamente lavorati (es.: gg. 15) = Euro 1.032,91 -L.2.000.000
- $Q2$  = giorni effettivi lavorati nel secondo periodo (es.: gg. 5) per retribuzione virtuale mensile del secondo periodo (es.:Euro 2.324,06 - L.4.500.000-) / giorni totali effettivamente lavorati (es.: gg. 15) = Euro 774,69 -L.1.500.000.
- Pertanto la retribuzione virtuale utile ai fini del TFR sarà pari ad Euro 1.807,60 (L.3.500.000).

# RETRIBUZIONI UTILI AI FINI T.F.R.

(retribuzione virtuale per periodi con diverse retribuzioni ed orari per l'intero mese)

- Se più periodi di servizio prestati con continuità di iscrizione all'INPDAP a stipendio ed orari diversi ricoprono l'intero arco temporale del mese, il TFR sarà calcolato sulla somma delle retribuzioni effettivamente percepite (Esempio: tre contratti decorrenti rispettivamente dall'1 al 10, dall'11 al 20 e dal 21 al 30 del mese con retribuzione di Euro 774,69 -Lit. 1.500.000- il primo contratto, Euro 1.549,37 -Lit.3.000.000- il secondo ed Euro 1.032,91 -Lit.2.000.000- l'ultimo, daranno diritto ad un TFR calcolato su Euro 3.356,97 -Lit.6.500.000-).

# RETRIBUZIONI UTILI AI FINI T.F.R.

(SERVIZI CONTEMPORANEI - 1)

- In caso di servizi contemporanei, resi tutti con iscrizione all'INPDAP, le diverse retribuzioni si sommano ai fini di un unico TFR:
- Esempio I - dipendente del Comparto Scuola con i seguenti contratti:
- " Scuola A: contratto dal 23/01/01 al 24/04/01 per 9 ore su 18
- " Scuola B: contratto dal 25/01/01 al 20/04/01 per 3 ore su 18
- " Scuola C: contratto dal 21/03/01 al 09/06/01 per 6 ore su 18
- Sarà liquidato un unico TFR relativamente al periodo 1° febbraio - 31 maggio 2001 sulla base della somma delle retribuzioni percepite durante tale periodo per i tre contratti di lavoro. Si rammenta che i periodi dal 23 al 31 gennaio 2001 e dal 1° al 9 giugno 2001 non sono utili ai fini TFR perché inferiori ai 15 giorni nel mese.

# RETRIBUZIONI UTILI AI FINI T.F.R.

(SERVIZI CONTEMPORANEI - 2)

- Esempio II - dipendente del Comparto Scuola con i seguenti contratti:
  - “ Scuola A: contratto dal 1°/04/2002 al 15/04/2002 per 5 ore su 18
  - “ Scuola B: contratto dal 13/04/2002 al 15/04/2002 per 12 ore su 18
- Sarà liquidato un unico TFR relativamente al periodo 1°/04/2002 - 30/04/2002 sulla base della retribuzione virtuale che si ottiene raddoppiando la somma delle retribuzioni effettivamente percepite per i due contratti di lavoro.

# RETRIBUZIONI UTILI AI FINI T.F.R.

(SERVIZI CONTEMPORANEI - 3)

- Esempio III - dipendente del Comparto Scuola con i seguenti contratti:
  - “ Scuola A: contratto dal 1°/04/2002 al 15/04/2002 per 5 ore su 18
  - “ Scuola B: contratto dal 5/04/2002 al 28/04/2002 per 12 ore su 18
- Sarà liquidato un unico TFR relativamente al periodo 1°/04/2002 - 30/04/2002 sulla base della retribuzione virtuale che si ottiene applicando la più volte citata formula  $Q1 + Q2$ .

## TFR Corrisposto d'Ufficio

### Prescrizione del TFR

- il TFR va corrisposto d'ufficio; il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione ma limitarsi a sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro "G" del nuovo Mod. TFR/1 che sarà quanto prima divulgato (speriamo presto !!!).
- Ai sensi dell'art. 2948 c.c. il diritto al TFR è soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui tale diritto può essere fatto valere e quindi da quello in cui sorge il diritto al pagamento della prestazione: (in concreto dal 106 giorno dalla cessazione per fine servizio (gg. 15 tempo per la Scuola per l'emissione del modello TFR1 e gg. 90 tempo per l'INPDAP per l'erogazione del TFR).

## TFR - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

- La legge pone a totale carico dell'Ente datore di lavoro il contributo ai fini TFR.
- Per le Amministrazioni Statali il contributo ammonta al 9,60% (7,10% + 2,50%) della retribuzione utile (calcolata nella misura dell'80%) e della I.I.S. (calcolata nella misura del 60% x 80%).
- In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato le Amministrazioni iscritte sono tenute al versamento del contributo anche per contratti inferiori ai 15 gg. continuativi nel mese e che non fanno quindi sorgere il diritto al TFR.
- (Vedi Busta Paga)

## TFR - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI (dove versare)

- Il versamento dei contributi obbligatori, deve essere effettuato entro il giorno quindici di ogni mese, a valere sulla contabilità speciale n. 20005, accesa presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato della Banca d'Italia o mediante girofondi sul conto corrente infruttifero n. 20005 acceso presso la Tesoreria Centrale della Banca d'Italia. (Vedi C.M. n. 121 del 7.11.2002.)

## TFR – diminuzione stipendio della quota 2,5%

- Per assicurare l'uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti in regime di TFS e quelli in regime di TFR, il D.P.C.M. 20/12/99 ha stabilito che lo stipendio tabellare lordo del personale in regime di TFR sia diminuito di un importo pari a quello che il personale con diritto al TFS ha e mantiene a suo carico per quest'ultima prestazione. (2,5%)

La diminuzione della retribuzione lorda prevista dal D.P.C.M. 20/12/99 deve essere effettuata solo sugli importi stipendiali effettivamente corrisposti e anche nel caso in cui il contratto di lavoro sia di durata inferiore ai 15 giorni continuativi nel mese e non faccia pertanto sorgere il diritto al TFR.

## TFR – diminuzione stipendio della quota 2,5%

### Versamento

- Sugli emolumenti dei supplenti temporanei, devono essere effettuate le ritenute per l'opera di previdenza 2,5% (sull'80% stipendio e sul 48% dell'i.i.s.) e fondo credito 0,35% (sul 100% di tutti gli emolumenti)
- Il versamento del contributo relativo al personale assunto in regime di TFR, deve essere effettuato entro il giorno quindici di ogni mese, unitamente al versamento dei contributi obbligatori, a valere sulla contabilità speciale n. 20005, accesa presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato della Banca d'Italia o mediante girofondi sul conto corrente infruttifero n. 20005 acceso presso la Tesoreria Centrale della Banca d'Italia. Le Istituzioni Scolastiche che non hanno ancora provveduto al pagamento vi provvederanno alla prima scadenza utile. (Vedi C.M. 121 del 7.11.2002)

# Fondo Credito

- Con legge n. 662 del 23.12.1996, articolo 1, comma 245, è stata istituita la gestione unitaria per le prestazioni creditizie agli iscritti all'INPDAP, che ha trovato esecuzione nel Regolamento di cui al decreto 28 luglio 1998, n. 463 (G.U. n. 5 dell'8.1.99).
- La medesima legge finanziaria, all'articolo 1, commi 242 e 243, ha individuato quali destinatari della gestione i dipendenti già iscritti al Fondo di previdenza e credito di cui al Testo Unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato (D.P.R. 29.12.1973, n. 1032), e gli iscritti alle Casse di previdenza, confluite nell'INPDAP.

## Fondo Credito (iscritti TFR)

- Alla luce della succitata disciplina ed in considerazione del mutato quadro normativo con l'estensione ai pubblici dipendenti del Trattamento di Fine Rapporto di cui all'articolo 2120 cod. civ., introdotto dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999, modificato dal D.P.C.M 2 marzo 2001, l'obbligo di versamento del contributo per le prestazioni creditizie, per tutti i dipendenti delle PP.AA. (quindi anche per quelli dello Stato), sussiste dalla data di iscrizione all'Istituto che coincide con la data di decorrenza del trattamento economico di attività, derivante sia da contratti a tempo indeterminato che da quelli a tempo determinato per periodi anche inferiori a 15 giorni.

## **Fondo Credito – versamento contributi (iscritti TFR)**

- Il contributo da destinare al Fondo, pari allo 0,35%, da calcolare e trattenere al lavoratore sul 100% della retribuzione imponibile ai fini pensionistici, deve essere versato a cura delle Amministrazioni iscritte alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG, previa compilazione della denuncia mensile (circolare n. 1/2000 - all. 2) seguendo le modalità dettate per i contributi obbligatori (indicando la Cassa Credito) sulla contabilità speciale di Tesoreria Provinciale n. 1011 o sulla Tesoreria Centrale (conto infruttifero n. 21039) per gli enti con rapporti di girofondi (inf. Direzione Entrate n. 2 del 22.2.2002).
- Nelle more della realizzazione della gestione informatizzata dei dati dei dipendenti dello Stato, le amministrazioni dello Stato procederanno direttamente al versamento del contributo "credito" sulle contabilità suddette già aperte.

## TFR - Riscatto Periodi di servizio

- Le norme del codice civile che regolano la liquidazione del TFR non prevedono l'istituto del riscatto.  
Una eccezione è però contemplata per i dipendenti pubblici, dall'art. 1 - comma 9 - del DPCM 20/12/99, che ha disposto che il personale in servizio a tempo determinato alla data del 30/05/2000, e quindi obbligatoriamente in regime di TFR, possa chiedere il riscatto di periodi di servizio svolti a tempo determinato precedentemente a quelli relativi al contratto in essere alla suddetta data del 30 maggio 2000, purché detti servizi non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione all'INPDAP (ex Gestione ENPAS o ex Gestione INADEL) né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione.  
Al di là dei suddetti servizi nessun altro periodo e/o servizio può essere riscattato ai fini TFR (non si può riscattare la laurea, il militare ecc.)

## TFR - Riscatto Periodi di servizio

- Le modalità per la richiesta di riscatto sono le stesse previste per il TFS. La relativa domanda va pertanto presentata in costanza di servizio. Il periodo riscattato, quantificato in termini di somma da accantonare, andrà a costituire quota di TFR a decorrere dal 90° giorno successivo alla data della determinazione di riscatto e sarà valorizzato con il primo TFR da percepire.
- Il personale che, pur essendo in regime di TFR, non era in servizio a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000 non ha diritto ad alcun tipo di riscatto.

# Norme di riferimento per il T.F.R.

Codice Civile art. 2120

Legge 8.8.1995 n. 335 art. 2 comma 5

Legge 17.12.1997 n. 449 art.59, comma 56

Legge 23.12.1998 n. 448 art.26, commi 18 e 19

D.P.C.M. 20.12.1999 (G.U. 111 del 15.5.2000)

(Decreto Presidente Consiglio dei Ministri)

D.P.C.M. 02.03.2001 (G.U. 118 del 23.5.2001)

(Decreto Presidente Consiglio dei Ministri)

# Circolari su T.F.R.

- Modello TFR/1 e Istruzioni per la compilazione
- C. Inpdap n. 29 del 08.06.2000
- C. Inpdap n. 39 del 24.07.2000
- C. Inpdap n. 45 del 26.10.2000
- C. Inpdap n. 11 del 12.03.2001
- Indicazioni del Gruppo TFR
- C. Inpdap n. 30 del 01.08.2002
- Informativa Inpdap n. 16 del 7.10.2002
- C.M. n 121 del 07.11.2002

# Questionario TFR/1

- Esempio di busta paga
- Esempio di elaborazione questionario